



**Allegato n. 1**

*L.R. 8/2004: Iniziative regionali per la celebrazione del 60° anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati.*

**Determinazione dei criteri e modalità per il sostegno delle iniziative.**

**1) Interventi finanziabili con la L.R. n. 8/2004**

La Regione Marche promuove e sostiene interventi ed iniziative dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio culturale, storico e documentario dell'antifascismo e della Resistenza; nonché iniziative ed interventi volti a far conoscere le persecuzioni subite dal popolo ebraico nonché dai deportati nei campi di internamento attraverso:

- a. Convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazioni di ricerche e saggi;
- b. Iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, visite ai luoghi di deportazione e a quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi;
- c. Iniziative per la conservazione del patrimonio storico documentario;
- d. Iniziative di recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta e orale delle persone, degli accadimenti, dei luoghi storici.

**2) Soggetti beneficiari**

La Regione Marche contribuisce alla realizzazione di attività promosse e/o svolte dai seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

- a. associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali nelle Marche;
- b. istituti di ricerca storica;
- c. enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
- d. università;
- e. istituzioni scolastiche;
- f. associazioni culturali

Tutti i soggetti privati dovranno essere costituiti da almeno un triennio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### 3) Presentazione della domanda di contributo

Ai fini della richiesta di contributo va inoltrata una specifica domanda su carta intestata del soggetto promotore, come da fac simile allegato.

L'istanza dovrà pervenire, esclusivamente per l'anno 2009 entro e non oltre il 30 aprile, solo per il 2009 tale termine è ordinario.

Per gli anni successivi entro il 31 marzo.

Il termine è perentorio: le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione; a tal fine fa fede la data di pervenuto.

Le istanze devono essere indirizzate a:

Presidente della Giunta Regionale

Gabinetto del Presidente

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 Ancona

La domanda deve essere corredata da:

- a. un programma dettagliato dell'iniziativa che si propone per il finanziamento;
- b. una relazione che indichi le finalità, gli obiettivi e i destinatari, nonché gli eventuali diversi territori geografici interessati al progetto;
- c. una relazione contabile che indichi in via preventiva le spese e le entrate, comprensiva della dichiarazione che attesti se l'iniziativa usufruisca o meno di altri contributi pubblici o privati;
- d. una relazione che indichi gli strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare visibilità alla manifestazione.

Per ciascun soggetto richiedente è ammessa una sola proposta progettuale.

### 4) Servizio regionale competente

La competenza in merito alla concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 8/2004 è assegnata al Servizio Gabinetto del Presidente ed in particolare alla PF Affari Generali che provvede, tramite il Responsabile del procedimento, a riscontrare l'ammissibilità delle istanze pervenute verificando che:

- le domande siano state presentate nei termini indicati al precedente punto 3);
- le domande siano corredate dalla documentazione prevista al punto 3);

Il progetto dichiarato ammissibile riceverà i contributi solo se positivamente valutato dalla Commissione, di cui al successivo punto 5, e solo se otterrà un punteggio superiore alla soglia minima indicata al punto 7, comma 2.

### 5) Istruttoria

Le domande pervenute qualora ammesse ai sensi del precedente punto 4) vengono sottoposte, a cura del Responsabile del procedimento, alla successiva fase valutativa effettuata da una apposita Commissione così composta:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Dirigente della PF Affari Generali o suo delegato, che la presiede  
Dirigente del Servizio Istruzione o suo delegato  
Dirigente del Servizio Biblioteca del Consiglio Regionale o suo delegato  
Dirigente del Servizio Cultura o un suo delegato

## 6) Criteri per la concessione dei contributi

La Commissione di cui al precedente punto 5) valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

- a. coerenza del progetto con riferimento alle finalità della legge (indicatore: grado di attinenza del progetto agli argomenti oggetto della normativa);
- b. innovazione del progetto (indicatore: creatività, originalità e novità, in relazione ai destinatari, ai metodi, alle procedure, alle modalità, ai partenariati, ai contenuti e alle attività);
- c. concorso di più soggetti, pubblici e/o privati, alla realizzazione dell'iniziativa;
- d. requisiti dei soggetti attuatori valutati anche alla luce del punto 2) (indicatori: prestigio e affidabilità, valutati sulla base delle precedenti attività; nel caso di soggetti privati verranno considerate le finalità statutarie, l'attività svolta e l'esperienza maturata da almeno un triennio);
- e. rilevanza sociale del progetto (indicatore: interesse per l'intera comunità, o per singole categorie con particolare riferimento al collegamento storico sul territorio e ai destinatari del progetto);
- f. effetti del progetto sulla comunità (indicatore: coinvolgimento dei giovani, in quanto principali destinatari, nell'ideazione e/o nella realizzazione del progetto al fine di accompagnare e sostenere i destinatari stessi del progetto in un percorso di co-progettazione e creatività attiva).

Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio che va da 1 a 10.

Ogni progetto pertanto non potrà avere un punteggio maggiore di 60.

## 7) Come avviene la determinazione del contributo

L'ammontare del contributo concedibile ad ogni singolo progetto dipende dalla pesatura ed è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sulla base degli indicatori di cui al punto 6).

Al fine di quantificare tale valore la Commissione procede ad effettuare il seguente calcolo: la somma complessiva destinata al finanziamento della L. n. 8/2004 (€ 50.000,00) viene divisa in base al totale dei punteggi assegnati, in questo modo si ottiene il valore economico corrispondente ad 1 punto. Moltiplicando il valore economico corrispondente ad 1 punto per il punteggio ottenuto da ogni singola iniziativa, si avrà l'ammontare del contributo da assegnare ad ogni singola istanza.

Al fine di premiare le eccellenze, i progetti ammessi non otterranno alcun contributo qualora siano valutati con un punteggio inferiore a 20.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Qualora per le iniziative per le quali si chiede il contributo i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali pubblici o privati, la Regione Marche, fermo restando che il soggetto promotore deve sostenere l'onere dell'iniziativa per almeno il 20%, può concedere il proprio contributo fino ad un massimo del 30% del costo dell'iniziativa.

In ogni caso l'ammontare del beneficio economico concesso non può superare il 50% della spesa ammissibile.

### 8) Approvazione e concessione contributi

La Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 8/2004, sentita la competente Commissione Consiliare e visto il verbale della Commissione giudicatrice, approva il programma degli interventi e provvede all'assegnazione dei contributi.

La DGR è comunicata a tutti gli istanti, in base a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

### 9) Tempi del procedimento per la concessione del contributo

Il Dirigente della PF Affari Generali una volta approvata la delibera di cui al precedente punto, entro 30 giorni provvede ad impegnare la somma stanziata sul relativo capitolo.

Il Dirigente della PF Affari Generali provvede ad emanare il decreto di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa relativa alla rendicontazione.

### 10) Spese ammissibili e non ammissibili a contributo.

Le spese **ammissibili** sono quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa o correlate alle modalità di svolgimento della stessa.

Le spese **non ammissibili** sono:

- spese correnti per il funzionamento dell'Associazione o ente promotore (quali spese generali, per la retribuzione del personale, per uso, noleggio e/o acquisto di attrezzature d'ufficio);
- spese di acquisto di beni e servizi o lavori non funzionali alla manifestazione beneficiaria del contributo;
- spese di viaggio, trasporto, pernottamento qualora l'ospite riceva un compenso;
- le spese per pranzi, coffee break, ristori nella misura superiore al 5% del costo totale dell'iniziativa;
- compensi o rimborsi, anche parziali sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o strutturati a qualsiasi titolo.

Qualora le visite dei luoghi a carattere storico siano inserite all'interno di visite di istruzione a più lunga durata, gli uffici regionali provvedono all'ammissione di quota parte della spesa generale, riferibile esclusivamente alle finalità della L.R. n. 8/2004 – art. 2 lettera b).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### 11) Modalità di rendicontazione per l'erogazione del contributo

Il Servizio Gabinetto del Presidente competente provvede alla liquidazione dei contributi che avviene con decreto del Dirigente della PF Affari Generali, previa presentazione, da parte del beneficiario, di una breve relazione e di una dettagliata rendicontazione finanziaria che comprovino la realizzazione dell'iniziativa con specificato il livello di raggiungimento dei risultati attesi.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione, non sono ammessi acconti.

L'ammontare del beneficio economico concesso non può superare il 50% della spesa ammissibile e sarà rideterminato, ove occorra, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile: fatture quietanzate, documenti contabili, copie di assegni, copie di bonifici bancari, ogni documento contabile che dimostri l'avvenuto pagamento delle fatture presentate a rendicontazione. In sede di rendicontazione il beneficiario dovrà dare atto se usufruisce o meno di altre contribuzioni pubbliche o private.

Non è ammessa alcuna autocertificazione.

La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.

### 12) Casi di riduzione del contributo

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente punto.

### 13) Casi di revoca del contributo

Si procede alla revoca del contributo:

1. nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato;
2. nel caso in cui la rendicontazione non venga trasmessa entro il termine stabilito: **12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo.**
3. nel caso vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
4. nel caso in cui il richiedente usufruisca per il 100% della spesa di altre contribuzioni pubbliche o private o usufruisca di altre contribuzioni previste da altre eventuali fonti regionali.

### 14) Obblighi del richiedente

Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa deve darne comunicazione al Servizio Gabinetto del Presidente che valuterà la possibilità di revocare, sospendere o rinviare per non oltre 12 mesi l'erogazione del contributo.



seduta del  
**14 APR 2009**  
delibera  
**552**

pag.  
16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### 15) Albo regionale dei beneficiari

La Struttura Gabinetto del Presidente cura la tenuta dell'Albo dei soggetti beneficiari istituito ai sensi del DPR 7/4/2000 n. 118.